

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE SANITARIE OSPEDALIERE DELL'A.S.O. SAN LUIGI DI ORBASSANO.

Art. 1

L'attività degli informatori scientifici del farmaco all'interno delle strutture sanitarie dell'A.S.O. San Luigi di Orbassano è svolta secondo le modalità indicate nel presente regolamento, nel rispetto dell'art. 3 della D.G.R. 17 luglio 2006, n. 40-3436.

Art. 2

Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti ad esibire, al momento dell'accesso nelle strutture aziendali, il tesserino di riconoscimento con fotografia, il quale riporti:

- nome e cognome;
- codice fiscale;
- logo e nome dell'Azienda farmaceutica;
- codice identificativo dell'Azienda farmaceutica;
- area terapeutica nella quale l'informatore opera;
- ambito territoriale con indicazione delle Aziende Sanitarie Regionali.

Art. 3

L'informazione scientifica del farmaco può avvenire nei locali di segreteria del reparto, nelle sale medici e in altri spazi istituzionalmente non dedicati ad attività sanitaria a favore di pazienti, il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 12.30 alle ore 17.00.

L'attività degli informatori scientifici del farmaco può, inoltre, essere svolta, per incontri collegiali, presso la sala Convegni dell'Azienda, secondo le modalità che di volta in volta verranno concordate con i Direttori di Dipartimento.

L'informazione scientifica del farmaco non può avvenire all'interno delle stanze di degenza, di diagnostica nonché degli ambulatori medici.

Art. 4

L'informazione scientifica del farmaco non deve avvenire durante lo svolgimento dell'attività istituzionale rivolta ai pazienti ricoverati e/o ambulatoriali.

Art. 5

Al di fuori degli spazi e dei tempi individuati, ai sensi del precedente art. 3, non è in ogni caso ammesso lo svolgimento dell'attività di informazione scientifica del farmaco.

Art. 6

I medici devono assicurare la programmazione degli incontri mediante visite individuali su appuntamento o, preferibilmente, mediante incontri collegiali organizzati di concerto con le strutture interessate.

Ai Direttori di Dipartimento è rimessa la programmazione degli incontri collegiali di cui all'articolo 3.

Art. 7

Per quanto riguarda la raccolta e la diffusione delle informazioni scientifiche di confronto provenienti da fonti indipendenti, l'A.S.O. mette a disposizione di tutti gli operatori sanitari canali informativi sia tradizionali che multimediali presso la biblioteca dell'ospedale.

Art. 8

I direttori/responsabili delle strutture interessate devono curare che vengano esposti, nei locali in attesa e sulla porta di accesso ad ogni reparto ed agli ambulatori, cartelli riportanti le principali disposizioni del regolamento aziendale delle attività di informazione scientifica del farmaco, ed in particolar luogo, giorni ed orari di ricevimento degli informatori scientifici.

I direttori/responsabili delle strutture interessate devono curare, altresì, l'aggiornamento della cartellonistica, nell'eventualità che vi siano variazioni in ordine alle notizie in essa contenute.

Art. 9

Gli operatori sanitari e/o dipendenti non possono fornire agli informatori scientifici del farmaco informazioni sulle abitudini prescrittive dei medici, nonché qualsiasi altro dato inerente la gestione del farmaco.

Art. 10

Il Direttore della S.C.D.O. Farmacia vigila affinché le attività di presentazione e informazione scientifica del farmaco vengano svolte esclusivamente nei locali e negli orari stabiliti ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.

Nel caso vengano riscontrate irregolarità sarà cura del direttore della S.C.D.O. Farmacia inviare tempestivamente comunicazione al Direttore Sanitario di Azienda, rispetto a quando si è rilevata l'inosservanza, affinché assuma i necessari provvedimenti.